

ATTO N. DD 2202

DEL 07/05/2021

Rep. di struttura DD-UA3 N. 440

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1**

OGGETTO:

1. S.P. n. 178 “di Alpignano” progressiva km 3+700 (Ponte Nuovo sul Torrente Dora).Comune di Alpignano (TO) .Ordinanza di regolamentazione della circolazione a doppio senso di marcia su Ponte Nuovo.

Premesso che:

- con ordinanza n. 258-1775 del 22/05/2020, trasmessa con lettera protocollo n. 35669 del 22/05/2020, è stata disposta **la sospensione della circolazione per tutti i veicoli** , consentito il solo transito per i pedoni in apposito percorso opportunamente delimitato, del ponte lungo la ex sp 178 “*di Alpignano* ” in asse al km 3+700 in Comune di Alpignano (TO) a partire dal giorno 22 / 05 / 2020.
- la struttura è stata interessata da lavori di ripristino delle pilastrature verticali in c.a. , rinforzo base/imposta archi in c.a. in modo da permettere la riapertura alla circolazione per il traffico leggero (veicoli P.T.T. fino a 3,5 tonnellate);
- i lavori strutturali sono stati eseguiti dalla ditta SISTRAL S.R.L. - MILANO sotto la Direzione dell' ing. Giuseppe CARUSO (AZ s.r.l. - PADOVA) e sono terminati in data 08/09/2020 (lavori principali) ed in data 14/09/2020 (lavori integrativi sugli archi) ;
- in data 15/09/2020 l'ing. Giuseppe CARUSO ha redatto e trasmesso agli Uffici preposti della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 il Certificato di Idoneità Statica (CIS) che certifica il ponte sul fiume Dora Riparia in Comune di Alpignano (TO) al km 3+700 della SP 178, staticamente idoneo e transitabile ai mezzi con massa non superiore alle 3,5 tonnellate a pieno carico, con le prescrizioni riportate nel sopra citato CIS. Il medesimo Certificato di Idoneità Statica certifica che la struttura può garantire in casi eccezionali il transito sull'impalcato di mezzi per la gestione di emergenze con le seguenti prescrizioni : mezzi a due assi con limite per asse minore a 4,2t/asse, limite complessivo 8,4 tonnellate, velocità cautelativa pari a 10 km/h);
- con ordinanza n. 658-3559 del 15/09/2020, trasmessa con lettera protocollo n. 62720 del 15/09/2020, è stata disposta la riapertura alla circolazione per i veicoli con massa non superiore alle 3,5 tonnellate salvo mezzi di soccorso in attività di emergenza alle condizioni riportate in premessa, con obbligo di comunicazione dell'avvenuto transito agli Uffici preposti della Città Metropolitana di Torino, con limite di velocità a 30 Km/h e di divieto di sorpasso, del ponte sul Torrente Dora lungo la S.P. n. 178 “di

- Alpignano” in asse alla progressiva km 3+700;
- con ordinanza n. 1049-5316/2020 del 02/12/2020 al fine di garantire e migliorare il controllo del rispetto della limitazione richiamata relativa alle 3,5 tonnellate si è disposto di limitare il transito a veicoli con massa non superiore alle 3,5 tonnellate e di larghezza non superiore a 230 cm, salvo mezzi di soccorso in attività di emergenza alle condizioni riportate in premessa, con obbligo di comunicazione dell’avvenuto transito agli Uffici preposti della Città Metropolitana di Torino e autorizzazione ai veicoli/scuolabus adibiti al trasporto degli alunni per conto della Città di Alpignano gestito dalla ditta di autotrasporti Gherra, veicolo DAIMLER 906 targato FF309SV e veicolo IVECO A50/T targato EZ864DG, con limite di velocità a 30 Km/h e di divieto di sorpasso sul ponte lungo la ex sp 178 “di Alpignano ” in asse al km 3+700 in Comune di Alpignano (TO) a partire dal giorno 03 / 12 / 2020 ore 9,00.
 - la programmata e prossima realizzazione dell’intervento definitivo di sistemazione della soletta dell’impalcato del ponte richiederà di regolamentare il transito sul ponte stesso a senso unico, mantenendo la sola possibilità di attraversamento in direzione Rivoli e deviando il traffico dell’altra direzione da Rivoli verso Caselle-Pianezza-Valdellatorre sul ponte Vecchio;
 - per valutare eventuali criticità, in accordo con l’Amministrazione Comunale, si è pensato di procedere con un periodo di prova dal 3 al 7 maggio 2021 del percorso previsto, segnalato in loco, che coinvolge le vie Garibaldi – Murialdo – Collegno – Rivera – 1° Maggio – Roma – Almese
 - il comune di Alpignano ha predisposto con ordinanza n. 16/2021 del 28-04-2021 la modifica della viabilità su alcune strade comunali (via Arbarello –via don Murialdo - via Collegno), in modo da consentire ed ottimizzare il transito dei veicoli per il periodo di prova di cui sopra;
 - con ordinanza n. 409-2055/2021 del 30/04/2021 è stata disposta regolamentazione della circolazione a senso unico in direzione Rivoli sul ponte Nuovo, mantenendo inalterate le altre limitazioni di cui alla precedente ordinanza n. 1049-5316/2020 del 02/12/2020;
 - il periodo di prova ha permesso di valutare ed ottimizzare alcune criticità, che sono state risolte, quindi si può riattivare la circolazione a doppio senso di marcia a partire dalle ore 0,00 del giorno 08-05-2021.

Preso atto delle motivazioni su esposte, si può procedere con la riattivazione del doppio senso di marcia sul ponte Nuovo in asse al km 3+700 in Comune di Alpignano (TO) a partire **dal giorno 08 / 05/ 2021 ore 0,00** con le già sperimentata limitazione ai veicoli con massa non superiore alle 3,5 tonnellate e di larghezza non superiore a 230 cm, salvo mezzi di soccorso in attività di emergenza alle condizioni riportate in premessa, con obbligo di comunicazione dell’avvenuto transito agli Uffici preposti della Città Metropolitana di Torino ed autorizzare al transito i veicoli/scuolabus adibiti al trasporto degli alunni per conto della Città di Alpignano gestito dalla ditta di autotrasporti Gherra, veicolo DAIMLER 906 targato FF309SV e veicolo IVECO A50/T targato EZ864DG, con limite di velocità a 30 Km/h e di divieto di sorpasso.

Visti il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 aprile 2021, n. 46 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”.

Ciò premesso e considerato, si ritiene di procedere con la regolamentazione del transito a doppio senso di marcia limitata ai veicoli con massa non superiore alle 3,5 tonnellate e di larghezza non superiore a 230 cm, salvo mezzi di soccorso in attività di emergenza alle condizioni riportate in premessa, con obbligo di comunicazione dell’avvenuto transito agli Uffici preposti della Città Metropolitana di Torino e autorizzazione ai veicoli/scuolabus adibiti al trasporto degli alunni per conto della Città di Alpignano gestito dalla ditta di autotrasporti Gherra, veicolo DAIMLER 906 targato FF309SV e veicolo IVECO A50/T targato EZ864DG, con limite di velocità a 30 Km/h e di divieto di sorpasso sul ponte lungo la ex sp 178 “di

Alpignano ” in asse al km 3+700 in Comune di Alpignano (TO) **dal giorno 08 maggio 2021 ore 0,00 .**

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 5 geom. Paolo RAPELLI .

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

di ordinare la regolamentazione del transito a doppio senso di marcia limitata ai veicoli con massa non superiore alle 3,5 tonnellate e di larghezza non superiore a 230 cm, salvo mezzi di soccorso in attività di emergenza alle condizioni riportate in premessa, con obbligo di comunicazione dell'avvenuto transito agli Uffici preposti della Città Metropolitana di Torino e autorizzazione ai veicoli/scuolabus adibiti al trasporto degli alunni per conto della Città di Alpignano gestito dalla ditta di autotrasporti Gherra, veicolo DAIMLER 906 targato FF309SV e veicolo IVECO A50/T targato EZ864DG, con limite di velocità a 30 Km/h e di divieto di sorpasso sul **ponte lungo la ex sp 178 “di Alpignano ” in asse al km 3+700 in Comune di Alpignano (TO) dal giorno 8 maggio 2021 ore 0,00 .**



Città metropolitana di Torino

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 aprile 2021, n. 46 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”, oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116– 122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 07/05/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-
VIABILITA' 1)

Firmato digitalmente da Matteo Tizzani